FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829

e-mail: del.avellino@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 22 OTTOBRE 2026

MINUTO DI RACCOGLIMENTO 594
CAMPAGNA KOMEN ITALIA "OTTOBRE ROSA" 594
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 594
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 594
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 594
"REGOLAMENTO SAFEGUARDING" 594
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ 595
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 595
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 595
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 596
CORSO DI CALCIO FEMMINILE "GENERAZIONE ROSA" *596*
CORSO DI "PARENTS LIAISON OFFICER" *596*
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA *596*
CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA *596*
COMUNICATI UFFICIALI DEL C.R. CAMPANIA *596*
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 ..... *596*
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. *596*
ESTRATTO CONTO 2026/2027 DELLE SOCIETÀ *596*
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI *597*
SALDI ATTIVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREMIO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI E COPPE DISCIPLINA 2025/2026 ..... *597*
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2026/2027 597
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE *597*
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLE COPPE REGIONALI 597
ORARI FEDERALI 597
COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2026-2027 598
TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE 598
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI 598
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 599
SQUADRE ISCRITTE E GIRONI 599
ARTICOLAZIONE *602*
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO *602*
IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA *602*
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ *603*
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE *603*
ATTIVITÀ GIOVANILE *603*
SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE *603*
ESECUZIONE DELLE SANZIONI NELLE GARE CON SQUADRE "RISERVE" *603*
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2027/2028 ..... *603*
ATTIVITÀ GIOVANILE 2026/2027 604
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE 604
COMUNICATI UFFICIALI S.G.S. DEL C.R. CAMPANIA *604*

ARTICOLAZIONE E NOTIZIE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI 604
UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14 – UNDER 17 C5 – UNDER 15 C5 604
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI E DIRITTI DI CLASSIFICA 604

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17" 604
DATE E SOSTE 604
PLAY OFF DEL CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE 2026/2027 605
PROGRAMMA GARE 605

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 16" 605
ORGANICO 2026/2027 605
ARTICOLAZIONE 605

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15" 606
ARTICOLAZIONE 606
DATE E SOSTE 606
PLAY OFF DEL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE 2026/2027 606
PROGRAMMA GARE 606

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 14" 606
ORGANICO 2026/2027 606
ARTICOLAZIONE 606

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 14 9VS9" 607
ARTICOLAZIONE 607

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE 608

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17 C5" 608
ARTICOLAZIONE 608

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15 C5" 609
ARTICOLAZIONE 609

TORNEO PROVINCIALE "ESORDIENTI C5" 609
ARTICOLAZIONE 609

COPPE PROVINCIALI 610

TICKET COPPE REGIONALI E PROVINCIALI 610

COPPE PROVINCIALI 610

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ 610
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 610
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO 610
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 610

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ S.G.S. 611
ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO 611
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 611
AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARE 611
RECUPERI S.G.S. 612
PER LE GARE S.G.S. INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE INTEGRALE DELLA GARA 612

ATTIVITÀ DI BASE 612
PREMESSA 612
NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE 613

ESORDIENTI MISTI A 9 CON ARBITRO – FASE AUTUNNALE 613
LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALL'ATTIVITÀ DI BAS 613
ESORDIENTI MISTI 613
PARTECIPAZIONE DELLE BAMBINE ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE 613
DATE E SOSTE 614
PROGRAMMA GARE 614
ORGANICO 2026/2027 614
PULCINI MISTI A 7 614
PICCOLI AMICI 614
PRIMI CALCI 615

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2026/2027 615
ATTIVITÀ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE 615
PROGRAMMA GARE 615
RICHIESTA VARIAZIONI GARE 615
DESIDERATA 616
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI 616
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO 616
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 617
ORARI FEDERALI DI DISPUTA DELLE GARE 617

Recuperi gare ... *617*
Riduzione del tempo di attesa ("tempo di tolleranza") Campionati di Eccellenza e Promozione ... *617*
Contemporaneità delle ultime due giornate di gara ... *617*
Formazione delle classifiche ... 618
Classifiche, Spareggi Promozioni e Retrocessioni, Play-Off e Play-Out ... 618
Tabella Valutativa ... 618
Concomitanze gare sullo stesso campo ... 619
Migliore formazione ... 620
Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici ... 620
Equipaggiamento dei calciatori ... 620
Persone ammesse nel recinto di giuoco ... 620
Identificazione dei calciatori/calciatrici ... 622
Sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva ... 622
Sostituzione aggiuntiva ... 623
Numerazione delle maglie ... 623
Elenco post–gara dei calciatori: Sostituiti–Ammoniti–Espulsi ... 624
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi ... 625
Messaggio anti–violenza ... 625
Ordine pubblico ... 625
Quota dei biglietti riservati alle società ospitate ... 625
Diritti di diffusione radiotelevisiva ... 626
Trasferimento dei calciatori e delle calciatrici ... 626
Tecnici ... 626
Pubblicazione delle decisioni ... 626
Giurisdizione territoriale dei comitati ... 627
Incassi gare effettuate a cura degli organi federali ... 627
Adempimenti tecnico – organizzativi obbligatori ... 627
Sgombero della neve ... 627
Time-Out nei campionati dilettantistici – Cooling Break ... 628
Assistenza medica ... 628
Campionati 2026/2027 – campi (e gare) a porte chiuse ... 629
Squalifiche campi di gioco – gare in campo neutro ... 630
Pubblicazione delle decisioni ... 630
Richieste di rettifica comunicato ufficiale ... 630
Esecuzione delle sanzioni ... 631
Regola 10, del Regolamento del Giuoco Del Calcio ("L'esito Di Una Gara") ... 631
Disposizione applicativa dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. ... 631
Ricorsi/Reclami agli organi di giustizia sportiva ... 631
Ammende ... 631
Ammende per rinuncia ... 631
Indennizzi di mancato incasso a seguito di rinuncia a gara ... 632
Richieste commissari di campo ... 632

RICHIESTE MINUTO DI RACCOGLIMENTO/LUTTO AL BRACCIO 632

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA 633
ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA" *633*
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA *633*
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO *633*

RIMANDI NORMATIVI 633

INDIRIZZI E-MAIL: 634
DELEGAZIONE *634*
GIUSTIZIA SPORTIVA *634*

Minuto Di Raccoglimento

La Lega Nazionale Dilettanti ha autorizzato un minuto di raccoglimento su tutti i campi ove si svolgono le gare organizzate dal C.R. Campania nel fine settimana 24 e 25 ottobre (comprese le gare di lunedì 26 ottobre), per commemorare la scomparsa di Antonio Villani, il 55enne poliziotto della questura di Avellino, morto in un tragico incidente lungo la E45, mentre svolgeva il servizio di scorta nella trasferta dei tifosi dell'Avellino di domenica 18 ottobre.

Campagna Komen Italia "Ottobre Rosa"

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il proprio Dipartimento di Responsabilità Sociale, ha aderito alla campagna di Komen Italia in oggetto sulla prevenzione del tumore al seno.

A tale riguardo, in adesione alla campagna, si invitano le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere, con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi - laddove possibile - i contenuti del seguente messaggio in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate del 23, 24, 25, 26 ottobre 2026:

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Lega Nazionale Dilettanti rinnova il proprio sostegno a Komen Italia e alla campagna "La Prevenzione è il nostro capolavoro". Insieme, sui campi del calcio dilettantistico, per ricordare l'importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari. La prevenzione può salvare la vita.

Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. d) delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2026/2027, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Partecipazioni Societarie

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. **può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato.** Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.
In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

"Regolamento Safeguarding"

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che **le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati**, nonché **all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati**, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C.

I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

Norme in materia di comportamento e di onorabilità

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6), 6 bis e 7), dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i Collaboratori nella Gestione Sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri Dirigenti e dei Collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i Collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

punto 7: in caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

Posta Elettronica Certificata

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 **l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata valido.**

Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Comunicazioni del C.R. Campania

CORSO DI CALCIO FEMMINILE "GENERAZIONE ROSA"

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è pubblicato il modulo di adesione per il Corso in epigrafe, organizzato dal C.R. Campania. La domanda di adesione dovrà pervenire debitamente compilata all'indirizzo calciofemminile.campania@Lnd.it entro Sabato 31 ottobre 2026.

CORSO DI "PARENTS LIAISON OFFICER"

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è pubblicato il modulo di adesione per il Corso in epigrafe, organizzato dal C.R. Campania. La domanda di adesione dovrà pervenire debitamente compilata all'indirizzo corsiformazione.campania@Lnd.it , entro le ore 18.00 di Giovedì 29 ottobre 2026.

Rapporti con gli uffici del C.R. Campania

Le società in prima istanza dovranno contattare gli uffici del C.R. Campania tramite il portale a loro dedicato raggiungibile dal sito internet https://campania.lnd.it nella sezione "Area Società" – una volta effettuato l'accesso cliccando "Home" sarà possibile effettuare una segnalazione che sarà gestita dagli uffici competenti.

Premesso quanto alla precedente comunicazione si informa che gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00;**
- **il giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Per problemi non risolvibili tramite segnalazione da portale gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216) ai seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 15.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino o a mezzo mail.

Contatti del C.R. Campania

Al seguente link si riportano gli indirizzi e-mail e pec: **https://campania.lnd.it/contatti/**

Comunicati Ufficiali del C.R. Campania

si riporta il link di collegamento dei comunicati pubblicati dal C.R. https://campania.lnd.it/comunicati-ufficiali-calcio-a-11-2026-2027/

Costi assicurativi per la stagione sportiva 2026/2027

Si sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (**dal 1° al 23 luglio 2026**).

Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D.

In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. relativa alla corrente stagione sportiva 2026/2027, *essa sarà oggetto di pubblicazione di un apposito Comunicato Ufficiale della LND, sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.*

Il premio pro-capite per la stagione sportiva (2026/2027) per gli assicurati delle categorie calciatori/calciatrici di calcio a undici e delle categorie giocatori/giocatrici di calcio a cinque e tecnici delle società della L.N.D., sarà oggetto di apposito Comunicato ufficiale da parte della L.N.D.

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori/calciatrici di calcio a undici e della categoria giocatori/giocatrici di calcio a cinque detto premio, viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Estratto conto 2026/2027 delle società

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line.

A partire dalla data successiva alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2026/2027 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

I Comunicati Ufficiali sono consultabili sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo **www. campania.lnd.it**).

Restituzione dei saldi attivi

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi saranno detratti da quanto dovuto e risultante all'atto dell'iscrizione al Campionato 2026/2027.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti alle società, su richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

Saldi attivi derivanti da contributi Premio Impiego Giovani Calciatori e Coppe Disciplina 2025/2026

All'esito della pubblicazione delle classifiche relative ai contributi in epigrafe, riconosciuti alla società vincenti il premio, si informa che gli stessi potranno essere compensati parzialmente o integralmente con gli importi dovuti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2026/2027. Tale Possibilità dovrà essere esplicitamente richiesta a mezzo pec da inviare all'indirizzo: contabilita@pec.Lndcampania.it.

Si precisa che i citati importi saranno erogati esclusivamente alle società che avranno formalizzato l'iscrizione ai campionati di competenza 2026/2027.

Iscrizioni ai campionati 2026/2027

Procedura di dematerializzazione

Come per le precedenti stagioni sportive, la procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

Inizio dei campionati e delle Coppe Regionali

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2026/2027:

Orari Federali

Così come pubblicato dalla L.N.D. sul C.U. n. 4 Stagione Sportiva 2026-2027 del 1 luglio 2026 , si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2026/2027:

- dal 19 Luglio 2026 ore 16.00
- dal 30 Agosto 2026 ore 15.30
- **dal 25 Ottobre 2026 ore 14.30**
- dal 17 Gennaio 2027 ore 15.00
- dal 28 Marzo 2027 ore 16.00
- dal 18 Aprile 2027 ore 16.30

A causa della nota penuria di campi sportivi, le società ospitanti potranno richiedere di disputare le gare oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 9.30 fino all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna). Le richieste di variazione oltre l'orario federale dovranno essere motivate e saranno in ogni caso soggette alla valutazione dell'ufficio di competenza della D.P. di Avellino prima di essere autorizzate.
Le gare in notturna sono consentite, in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante. Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Non saranno ratificate dalla D.P. di Avellino richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

Costi di iscrizione ai campionati 2026-2027

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., ha determinato i diritti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2026/2027, come da tabella di seguito riportata.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2026/2027) **alle società di nuova affiliazione** che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D, Promozione Femminile e Serie C Calcio a cinque femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., per la prima volta, sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2026/2027:

Campionato	Importo stagione sportiva 2026/2027 (°°)
Under 19 Regionale Femminile "*Pure*"	**€ 720,00**
Under 19 Regionale Femminile "*Riserve*"	**€ 330,00**

(°°) all'importo va sommato inoltre il costo di tesseramento per il numero di calciatrici/calciatori al 30.06.2026 e dei diritti di Segreteria LND.

Il pagamento dovrà essere effettuato **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI C.R. CAMPANIA oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT67X0898740020000000001115 – Banca Di Credito Cooperativo Terra Di Lavoro.**

Termini temporali Domande Iscrizione

Si riportano di seguito i termini temporali per la presentazione delle domande di iscrizione per singola categoria:

Campionato	Termine iscrizione ordinatorio	Termine iscrizione perentorio
U19 Regionale Femminile	*Giovedì 29 ottobre 2026*	*Giovedì 05 novembre 2026*

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le società sono tenute a perfezionare **(attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica)** l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
  In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare L.N.D. n. 48 del 9 giugno 2026);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti e in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° luglio 2026.

Campionato di Terza Categoria

Squadre Iscritte E Gironi

Campionato Provinciale Terza Categoria 2026/2027: **inizio 31 ottobre – 1 novembre 2026**

POL. ANDRETTA	CS ASD PIETRADEFUSI A.A.T.A. APS
ASD ATLETICO BONITO	POL. AQUILONIA ASDPS ETS
ASD ATLETICO CASTELVETERE	POL. E RENZULLI S. MCHELE
ASD ATLETICO CLANDESTINI	ASD POL.FRIGENTO A. CIRIACO
ASD BAGNOLIC&G	ASD POZZOROMOLO
POL BORUSSIA ARAGONES	ASD PRATA ONDA BIANCOVERDE
ASD CALABRITTANA	ASD REAL CAMPANARELLO
ASD CALCIO SAVIGNANESE	ASD REAL CELLE DI SAN VITO
ASD DINAMO MONTEVERDE	ASD REAL MARZANO
ASD ECLANESE	ASD REAL MONTEFORTE F. ACADEMY
ASD FC MONTEMARANO	ASD REAL MUGNANO DEL CARDINALE
FOLGORE LACEDONIA ASD APS	ASD S. ANGELO ALL'ESCA
ASD FONTANAROSA NXT GEN	ASD SAN LEUCIO E SAN PANTALEONE
ASD GRUPPO GIOVANI BANZANO	USD S. LUCIA DI SERINO
ASD HELLAS ALTAVILLA	ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI
ASD LA GRAV IT	ASD SANTA PAOLINA
AS LIBERTAS GROTTOLELLA	ASD SPARTAK GROTTA
ASD MANDAMENTO AVELLA	ASD SPERONE
ASD MONTEFUSCO 2013	ASD SPORTIN CLUB DELICETO
ASD MONTELLA FOOTBALL ACADEMY	ASD SPORTING PATERNOPOLI
ASD MORRA DE SANCTIS	TUFO PEF ASD
ASD MUGNANO DEL CARDINALE	ASD US MONTORESE
ASD P.S. SOLO PER I NUMERI 1	ASD US VILLAMAINA
ASD PANNI	ASD US ROCCABASCERANA

I gironi sono stati composti per vicinanza geografica, minimizzando i chilometri complessivi percorsi dalle squadre nell'arco della stagione.

Girone A

N.	Squadra
1	Sant'Angelo All'esca ASD
2	Fontanarosa Nex Gen ASD
3	Eclanese ASD
4	La Grav IT ASD
5	Spartak Grotta ASD
6	ASD Calcio Savignanese
7	ASD Panni (FG)
8	Pol. Aquilonia ASDPS ETS
9	Folgore Lacedonia APS
10	Atletico Bonito ASD
11	Real Celle di San Vito (FG)
12	Sporting Club Deliceto (FG)

Girone B

N.	Squadra
1	Pol. Frigento A. Ciriaco ASD
2	Atletico Castelvetere sul Calore ASD
3	Pol. Andretta ASD
4	Bagnoli C & C ASD
5	Calabrittana ASD
6	Morra De Santis ASD
7	Montella FA ASD
8	Montemarano FC ASD
9	Sporting Paternopoli ASD
10	S.S. San Giuseppe Siconolfi ASD
11	Real Villamaina (Real ASD)
12	US Villamaina (US ASD)

Girone C

N.	Squadra
1	Mandamento Avella ASD
2	Gruppo Giovani Banzano ASD
3	Solo Per Numeri Uno APS
4	Pozzoromolo FA ASD
5	Real Marzano ASD
6	Monteforte FA ASD
7	Montorese ASD
8	San Leucio e San Pantaleone ASDAPS
9	Real Mugnano del Cardinale ASD
10	Mugnano del Cardinale ASD
11	Polisportiva Renzulli e San Michele di Serino ASD
12	Sperone ASD

Girone D

N.	Squadra
1	Hellas Altavilla Irpina ASD
2	Real Campanarello ASD
3	Libertas Grottolella US
4	Roccabascerana US
5	Montefusco 2013 ASD
6	Pietradefusi ASD A.A.T.S.P.S.
7	Prata Onda Biancoverde ASD
8	Borussia Aragones ASD
9	Atletico Clandestino ASD
10	Santa Lucia di Serino ASD
11	Santa Paolina ASD
12	Tufo PEF ASD

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre per ciascun girone.

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2026/2027:

- le Società di 3° Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2026/2027;
- Con diritto di classifica, a livello sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2026/2027 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2027/2028. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti (**le società interessate dovranno presentare "lista bloccata" ossia elenco nominativo dei calciatori che parteciperanno esclusivamente al campionato in intestazione, all'atto dell'iscrizione, detta lista potrà essere aggiornata o integrata esclusivamente nel periodo riservato ai trasferimenti /svincoli suppletivi);**
- Senza diritto di classifica, per le società che parteciperanno al campionato con le squadre riserva senza limitazione di impiego di calciatori tra categorie.
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2026/2027).

Resta salva l'applicazione dell'art.52, comma10, delle N.O.I.F.

Come disposto al capo III, punto 1), lett. a), del comunicato n.1 della L.N.D., alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2026/2027 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2026/2027 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2026/2027 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Tassa iscrizione Terza Categoria	**€**	**750,00**
Assicurazione Dirigenti	**€**	**90,00**
Spese organizzative (Terza Categoria)	**€**	**100,00**
Tassa di associazione	**€**	**300,00**
ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)		
Tassa iscrizione Terza Categoria riserve	**€**	**700,00**
Spese organizzative (Terza Categoria)	**€**	**100,00**

N.B. Agli importi sopra indicati dovrà aggiungersi il costo assicurativo relativo al tesseramento dei singoli calciatori, tecnici e dirigenti, che sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale compreso quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Per le società nuove affiliate 2026/2027, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i ***costi assicurativi è di € 750,00.***

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2026/2027, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro **MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026.** Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

Le eventuali **squadre "riserve"** potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre "riserve" eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre "riserve" in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre "riserve" del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito al punto 44) del presente Comunicato Ufficiale.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ATTIVITÀ GIOVANILE

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI NELLE GARE CON SQUADRE "RISERVE"

Si precisa che le gare con le squadre "riserve", conclusesi regolarmente, anche se il risultato delle stesse non determina effetti ai fini della classifica, sono da considerarsi valide ai fini dell'esecuzione delle sanzioni.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2027/2028

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2027/2028 le società che si classificheranno al **primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2026/2027** e le **vincitrici delle gare di play-off** così come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.

Attività giovanile 2026/2027

Comunicazioni del C.R. Campania Attività Giovanile Regionale

Comunicati Ufficiali S.G.S. Del C.R. Campania

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania attività di settore giovanile stagione sportiva 2026/2027, inerente all'articolazione dell'Attività di Settore Giovanile organizzato dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2026/2027;

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello

CAMPIONATI PROVINCIALI 2026/2027

ARTICOLAZIONE E NOTIZIE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI

UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14 – UNDER 17 C5 – UNDER 15 C5

É opportuno ribadire che l'aver completato la procedura on-line è solo una parte degli adempimenti connessi all'iscrizione ai Campionati: infatti la stessa si intende perfezionata solo quando, la Documentazione ricavabile dalla procedura on-line **PERVIENE** alla Delegazione Provinciale **PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA.**

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI E DIRITTI DI CLASSIFICA

La partecipazione di società con squadre già iscritte ai Campionato Regionali, a discrezione di ogni singola Delegazione, potranno essere considerate fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso.

In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Le società interessate a partecipare al campionato con diritto di classifica, dovranno necessariamente inviare a mezzo mail, all' indirizzo di posta elettronica del.avellino@lnd.it, all'atto dell'iscrizione, il modello "lista bloccata calciatori" che sarà pubblicato in allegato ai successivi comunicati, contenente i nominativi dei calciatori che prenderanno parte esclusivamente al Campionato Provinciale;

- **detta lista potrà essere aggiornata o integrata esclusivamente al termine del periodo riservato agli svincoli suppletivi 1° dicembre – 15 dicembre 2026;**
- **Inoltre nella stessa "lista bloccata calciatori" è data facoltà alle società, di indicare specificamente, n° 3 nominativi di calciatori che giocano nella squadra regionale della medesima società.**

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17"

inizio 24/25 ottobre 2026

(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 17:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 17	**2010- 2011**	**2012-2013** dopo il compimento del 14° anno di età

DATE E SOSTE

Prima Giornata: 25 ottobre 2026.
Ultima Giornata: 18 aprile 2027.

Soste: 27 dicembre 2026, 3 gennaio 2027, 7 febbraio 2027, 28 marzo 2027.

Play Off: 2 maggio 2027, 9 maggio 2027, 16 maggio 2027.

Play Off del Campionato Under 17 Provinciale 2026/2027

Per determinare la Vincente del Campionato Provinciale Under 17 s.s. 2026/2027, al termine della fase regolare del Campionato, sarà disputata la fase dei "Play-Off".

Programma gare

Il calendario completo delle gare del Campionato Provinciale, organizzato dalla D.P. di Avellino, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comitato Regionale Campania e sarà consultabile al seguente link: quadro gare on line

Campionato Provinciale "Under 16"

inizio 31 ottobre – 1 novembre 2026
(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)

Organico 2026/2027

ACD REAL ACADEMY ARIANO
ASD ASSO AVELLINO CALCIO
ACD BAIANO
ASD ECLANESE
ASD FOOTBALL CLUB FORINO
ASD MICHELE AMODEO MONTEFORTE
ASD MONTELLA FOOTBALL ACADEMY
ASD REAL CAPOSELE CALCIO

Articolazione

Il Campionato Provinciale Under 16 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Campionato Provinciale Under 16 – previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 16:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 16	**2011**	**2012-2013** dopo il compimento del 14° anno di età

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 16 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
  In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente

corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022)
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse.

Campionato Provinciale "Under 15"

inizio 24/25 ottobre 2026

(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)

Articolazione

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 15:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15	**2012- 2013**	Massimo 5 calciatori nati nel 2014, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2015)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Date e soste

Prima Giornata: 25 ottobre 2026.
Ultima Giornata: 18 aprile 2027.

Soste: 27 dicembre 2026, 3 gennaio 2027, 7 febbraio 2027, 28 marzo 2027.

Play Off: 2 maggio 2027, 9 maggio 2027, 16 maggio 2027.

Play Off del Campionato Under 15 Provinciale 2026/2027

Per determinare la Vincente del Campionato Provinciale Under 15 s.s. 2026/2027, al termine della fase regolare del Campionato, sarà disputata la fase dei "Play-Off".

Programma gare

Il calendario completo delle gare del Campionato Provinciale, organizzato dalla D.P. di Avellino, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comitato Regionale Campania e sarà consultabile al seguente link: quadro gare on line

Campionato Provinciale "Under 14"

inizio 31 ottobre – 1 novembre 2026

(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)

Organico 2026/2027

ASD REAL ACADEMY ARIANO
ASD ASSO AVELLINO CALCIO
ASD AZZURRA CALCIO GROTTA
ASD CITY SOCCER
ASD FOOTBALL CLUB FORINO
FCD LMM ONTEMILETTO
ASD MONTELLA FOOTBALL ACADEMY
ASD PRETURO
ASD R8 FOOTBALL ACADEMY
ASD SMILE MONTEFORTE
ASD TEAM NUOVI ORIZZONTITC
US ARIANO

Articolazione

Il Campionato Provinciale Under 14 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Campionato Provinciale Under 14– previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 14:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 14	**2013**	Massimo 5 calciatori nati nel 2014 dopo il compimento del 12° anno di età (no 2015)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 14 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

Campionato Provinciale "Under 14 9vs9"

inizio 31 ottobre – 1 novembre 2026

(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)

Articolazione

Il Campionato Provinciale Under 14 9vs9 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Campionato Provinciale Under 14 9vs9– previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 14 9vs9:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 14	**2013**	Massimo 5 calciatori nati nel 2014 dopo il compimento del 12° anno di età (no 2015)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Modalità' Di Gioco Categoria U14 9vs9 Stagione sportiva 2026/2027

Vedi Allegato "Modalità di gioco Under 14 9vs9":

https://files.figc.it/version/c:M2Y5NzFhYTYtMzgxOS00:OWU4YjdjYjktNzNmYi00/Allegato%2010%20-%20Modalit%C3%A0%20di%20gioco%20U14%209vs9.pdf

Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 14 9vs9 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

Attività di Calcio a Cinque

Campionato Provinciale "Under 17 C5"

inizio 14/15 novembre 2026
(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)
chiusura iscrizioni: **giovedì 5 novembre 2026**

Articolazione

Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque under 17 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 17.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba sintetica,dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 17 C5:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 17 C5	**2010- 2011**	**2012-2013** dopo il compimento del 14° anno di età

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

TEMPI DI GARA ***sono previsti due tempi di 30 minuti ciascuno.***

Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

Campionato Provinciale "Under 15 C5"

inizio 14/15 novembre 2026
(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)
chiusura iscrizioni: **giovedì 5 novembre 2026**

Articolazione

Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su gironi formati da ***un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno***

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO
Al Campionato di Calcio a Cinque under 15 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 15.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba artificiale,dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 15 C5:

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15 C5	**2012- 2013**	Massimo 5 calciatori nati nel 2014, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2015)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

TEMPI DI GARA ***sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.***

Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

Torneo Provinciale "Esordienti C5"

inizio 14/15 novembre 2026
(La data di inizio campionato potrebbe subire variazioni)

Articolazione

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Esordienti età mista C5:

TORNEO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
ESORDIENTI età MISTI a C5	**2014- 2015**	(possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2016)

In merito alle modalità di gioco previste per il Calcio a 5 nelle categorie di base, di seguito si riporta quanto previsto:

Le Modalità di gioco per la categoria ESORDIENTI C5:

All'Attività di Base di Calcio a Cinque categoria Esordienti si applicano le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile E Scolastico Nazionale.

vedi Allegato *n. 8 al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. Nazionale*;

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

Coppe Provinciali

Su indicazione del Comitato Regionale anche per la stagione sportiva 2026 – 2027 questa Delegazione Provinciale organizzerà le attività in epigrafe.

Ticket Coppe Regionali e Provinciali

Per tutte le gare di finale di Coppa organizzate nell'ambito del C.R. Campania e delle rispettive Delegazioni Provinciali, potrà essere previsto un ticket di ingresso per il pubblico. L'eventuale costo del biglietto sarà reso noto con la pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale di riferimento.

Coppe Provinciali

È data facoltà a ciascuna Delegazione su indicazione del Comitato Regionale di organizzare le attività in epigrafe, le spese di funzionamento per ogni singola competizione sarà di **euro 100,00**.

Norme regolamentari attività

Giorni ed Orari di disputa delle gare

Le gare potranno essere disputate, nei giorni: **venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, nei giorni festivi (dalle 10:00 all'orario federale), il sabato e "giorni feriali per recuperi" dalle 15.00 alle 18.30**.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei modi e termini previsti.

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà della Delegazione di accogliere o meno le richieste medesime.

Disponibilità campi da gioco

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2026/2027, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che ***non dispongano di un campo di gioco*** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: ***"Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati***:

a) *la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 delle N.O.I.F.* ***".*** ... omissis

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

Uso campi in erba artificiale

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su **campi in erba artificiale regolarmente omologati oppure in deroga**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è previsto la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impegnato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Fermo restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedono (nel qual caso viene inflitto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione della perdita della gara con il risultato 0-3 avvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

Nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistere all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico. Fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini ed Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARE

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONATO/TORNEO	REGIONALE	PROVINCIALE E LOCALE	ESORDIENTI E PULCINI
1° rinuncia	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	516,00	103,00	61,00

N.B.

La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali, per le quali l'esclusione interviene alla **quarta** rinuncia a disputare gare del Campionato o delle manifestazioni ufficiali di rispettiva competenza.

A norma dell'articolo 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Indennizzi

Qualora una società rinuncia a disputare una gara, può essere addebitata alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale della gara.

RECUPERI S.G.S.

In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2026/2027, che il recupero delle gare sia effettuato** il **DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le eccezioni obbligate successivamente elencate.

PER LE GARE S.G.S. INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE INTEGRALE DELLA GARA

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, **la ripetizione integrale della gara.**

La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questa Delegazione e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2026/2027, che il recupero delle gare sia effettuato** il **DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
b) casi di forza maggiore;
c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine
d) Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

1) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.
*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

NELL'IPOTESI DI RICHIESTA, DA PARTE DI UNA DELLE DUE SOCIETÀ INTERESSATE AL RECUPERO, DI DIFFERIMENTO DI ESSO, IN RAGIONE DI RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, SARÀ ATTESA la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.
Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 ed i Campionati Provinciali Terza Categoria - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì).

ATTIVITÀ DI BASE

PREMESSA

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema di protezione dei minori in quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport

dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:

- **IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;**
- **IL DIRITTO DI FARE SPORT;**
- **IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;**
- **IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;**
- **IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;**
- **IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA' DI SUCCESSO;**
- **IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETA';**
- **IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;**
- **IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;**
- **IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.**

La UEFA insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella "Carta dei diritti" e per conferire loro significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare:

- **IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;**
- **IL CALCIO È CREATIVITÀ, È DINAMICITÀ, È ONESTÀ È SEMPLICITÀ;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA' VARIABILI;**
- **IL CALCIO È AMICIZIA;**
- **IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;**
- **IL CALCIO NASCE DALLA STRADA.**

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE

Si riporta il Comunicato Ufficiale numero 1 di riferimento:

Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS Stagione Sportiva 2026/2027

N.B.: In Allegato:
1 – Modulo richiesta raggruppamenti Attività di base

2- Modulo Richiesta Esordienti Secondo Anno con arbitro

ESORDIENTI MISTI A 9 CON ARBITRO – FASE AUTUNNALE

LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALL'ATTIVITÀ DI BASE

ESORDIENTI MISTI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2014) e che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nati nel 2015). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Esordienti" coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2016, dopo il compimento del 10° anno di età).

PARTECIPAZIONE DELLE BAMBINE ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale con il modello RICHIESTA DI DEROGA PER LE RAGAZZE CALCIATRICI riportato al link: k:https://www.figc.it/media/208360/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici2025-2026.pdf .

La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico tramite pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente. Nelle categorie

"Piccoli Amici" e "Primi Calci", la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga. Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

DATE E SOSTE

Prima Giornata: 25 ottobre 2026.
Ultima Giornata: 27 dicembre 2026.

PROGRAMMA GARE

Il calendario completo delle gare del Campionato Provinciale, organizzato dalla D.P. di Avellino, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comitato Regionale Campania e sarà consultabile al seguente link: quadro gare on line

ORGANICO 2026/2027

PULCINI MISTI A 7

ASD ACADEMY REAL ARIANO
ASD ACCADEMIA IRPINIA TEORA
ASD ASSO AVELLINO CALCIO
US AVELLINO 1912 SRL
ASD AZZURRA CALCIO GROTTA
ACD BAIANO
ASD CITTÀ DI SOLOFRA
ASD CITY SOCCER
SPDARL COUNTRY SPORT AVELLINO
ASD HELLAS ALTAVILLA
FC HERMES SAN TOMMASO ASD
ASD LEONARDO SURRO
FCD LMM MONTEMILETTO
ASD MONTELLA FOOTBALL ACADEMY
ASD PELUSO ACADEMY
Sb PELUSO ACADEMY SB
ASD PRETURO
ASD R8 FOOTBALL ACADEMY
ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI
ASD SMILE MONTEFORTE
ASD TEAM NUOVI ORIZZONTI TC
ASD US ARIANO
ASD UNITED SOCCER AV
ASD VIRTUS MONTEFALCIONE

PICCOLI AMICI

ASD ACADEMY REAL ARIANO
ASD ASSO AVELLINO CALCIO
ACD BAIANO
ASD LEONARDO SURRO
FCD LMM MONTEMILETTO
USD MONTEFORTE
ASD REAL MONTEFORTE F.ACADEMY
ASD SCUOLA CALCIO ARIANO
ASD SMILE MONTEFORTE
ASD TEAM NUOVI ORIZZONTI TC
ASD US ARIANO

PRIMI CALCI

ASD ACADEMY REAL ARIANO
ASD ASSO AVELLINO CALCIO
ACD BAIANO
US GESUALDO
ASD LEONARDO SURRO
FCD LMM MONTEMILETTO
ASD MONTELLA FOOTBALL ACADEMY
ASD PARTENIO STARS
ASD PRETURO
ASD REAL MONTEFORTE F.ACDEMY
ASD SMILE MONTEFORTE
ASD SPORTING LIONI
ASD TEAM NUOVI ORIZZONTI TC
ASD US ARIANO
ASD VIRTUS MONTEFALCIONE

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2026/2027

ATTIVITÀ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 4 Ottobre 2026.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 4 Ottobre 2026.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.
La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

PROGRAMMA GARE

Si rappresenta alle società che La programmazione delle gare, è consultabile sul portale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti al seguente link: https://gare.lnd.it/competizione/campania?delegazione=01
Il programma gare pubblicato e gli eventuali successivi aggiornamenti costituiscono il riferimento ufficiale per date, orari e sedi delle gare. È pertanto responsabilità delle società interessate verificare periodicamente eventuali variazioni o modifiche alla programmazione.

RICHIESTA VARIAZIONI GARE

Le eventuali richieste di variazione della programmazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite l'apposito **Portale Servizi**, in autonomia entro e non oltre il martedì (**per le gare provinciali, la richiesta in autonomia è fino al mercoledì**) antecedente la data fissata per la gara. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, è pubblicata la Guida Operativa relativa alla **procedura prevista per effettuare le VARIAZIONI GARE**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in merito alle variazioni gare per tutte le competizioni LND e SGS (regionali e provinciali) per la stagione sportiva corrente, ha deliberato quanto segue:

- **Resta invariata la possibilità di cambio in autonomia fino al martedì (per le gare provinciali la richiesta in autonomia è fino al mercoledì) e con accordo dal mercoledì e fino alla pubblicazione del C.U. del giovedì e comunque entro e non oltre le 18.30, in maniera gratuita;**

- dalle 18.31 del giovedì e fino alle 14.00 del venerdì sarà addebitato - a carico della società richiedente e per qualsiasi tipo di variazione - euro 10,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalla 14.01 del venerdì e fino alle ore 24.00 dello stesso euro 30,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalle ore 00.01 del sabato (per le variazione/correzione/integrazione delle gare della domenica e del lunedì successivo) euro 50,00.

Per le Gare e per i Turni di Coppa infrasettimanali (gare del mercoledì):

Resta invariata la possibilità di cambio in autonomia fino al sabato precedente e con accordo dalla domenica e fino alle 18.30 della stessa in maniera gratuita;

- dalle 18.31 della domenica e fino alle 14.00 del lunedì sarà addebitato - a carico della società richiedente e per qualsiasi tipo di variazione - euro 10,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalla 14.01 del lunedì e fino alle ore 24.00 dello stesso euro 30,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalle ore 00.01 del martedì euro 50,00 (per le variazione/correzione/integrazione delle gare del mercoledì e del Giovedì successivo). Gli importi saranno addebitati alle società direttamente dall'Ufficio amministrativo.

DESIDERATA

Per qualsiasi richiesta relativa alle c.d. "desiderata" in merito ai campionati organizzati da questo C.R., si precisa che le società interessate a comunicare eventuali richieste riguardanti alternanze, abbinamenti con altre società, orari e giorni per la disputa delle gare interne, concomitanze con altre società affiliate e non alla F.I.G.C., e quant'altro utile per la redazione dei calendari e per le dispute delle gare afferente l'attività agonistica, dovranno far pervenire le istanze, in caso di mancato deposito all'atto dell'iscrizione e/o di variazione rispetto a quanto indicato nel modulo di iscrizione medesimo, **necessariamente a pena nullità entro e non oltre 20 (venti) giorni prima della data di inizio del campionato d'interesse al seguente indirizzo di posta certificata: agonistica@pec.Lndcampania.it.**

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R. è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2026/2027, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un impianto sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

Restano invece invariate le disposizioni previste e le normative vigenti per le altre categorie.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi

servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

Uso campi in erba artificiale

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte di LND Impianti srl, in base alla normativa all'uopo emanata.

Orari federali di disputa delle gare

Di seguito si riporta il link di rimando **Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2026 della L.N.D.** contenente gli orari federali per la stagione sportiva 2026/2027.

A causa della nota penuria di campi sportivi, le società ospitanti potranno richiedere di disputare le gare oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 9.30 fino all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna). Le richieste di variazione oltre l'orario federale dovranno essere motivate e saranno in ogni caso soggette alla valutazione dell'ufficio di competenza del C.R. Campania prima di essere autorizzate.

Le gare in notturna sono consentite, in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

Recuperi gare

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. **Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati.**

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

Riduzione del tempo di attesa ("tempo di tolleranza") Campionati di Eccellenza e Promozione

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2026/2027, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalle gare della penultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI.**

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per gli altri Campionati organizzati per la stagione 2026/2027.

Contemporaneità delle ultime due giornate di gara

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle **ultime due giornate** dei Campionati **Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria** si disputino in **contemporaneità di orario,** anche per la stagione sportiva 2026/2027.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, dei Campionati Regionali Under 19 e Under 18, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2026/2027 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle ultime due giornate, le quali saranno disposte per il sabato o per la domenica. Tale disposizione sarà resa nota con apposito Comunicato Ufficiale.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, anche per i Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, le gare delle ultime due giornate si disputeranno in contemporaneità di orario, anche per la stagione sportiva 2026/2027.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, o altre disposizioni di Ordine Pubblico, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive
"Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni" .

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Formazione delle classifiche

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Classifiche, Spareggi Promozioni e Retrocessioni, Play-Off e Play-Out

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, salvo diverse specifiche determinazioni, il **termine ultimo** per la disputa dell'ultima gara di eventuali spareggi o play-off e play-out è comunque stabilito fin d'ora **in domenica 20 giugno 2026.**

Tabella Valutativa

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2026/2027 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, sono applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", almeno i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, meriti disciplinari e partecipazione alle Assemblee);
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli organici dei Campionati 2026/2027 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026), fatto salvo quanto previsto per i "ripescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2026/2027 e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11).

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") sono demandati ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile per tutti i rispettivi Campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della L.N.D. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Sono, in ogni caso, preclusi "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Concomitanze gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10) del Comunicato Ufficiale n.1 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" maschile e femminile;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17) maschile e femminile;
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15) maschile e femminile;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato "Under 21" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under17) maschile e femminile;
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15) maschile e femminile;
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria – Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniores – Under19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Tali criteri di priorità sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati dilettantistici.

Migliore formazione

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Equipaggiamento dei calciatori

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.
Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'Arbitro consentirà che la gara venga giocata.
Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.
Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2026/2027 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
b. un medico sociale;
c. il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d. un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e. i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
f. per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
b. un medico sociale;
c. il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d. un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
e. un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

f. i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
g. per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la

corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

Identificazione dei calciatori/calciatrici

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'Arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'Arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'Arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'Arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Per le competizioni organizzate da questo C.R. Campania le sostituzioni si intendono libere da slot.

Sostituzione aggiuntiva

Per la stagione sportiva 2026/2027, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, purché specificato nel Regolamento ufficiale delle competizioni stesse. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Numerazione delle maglie

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.
In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio

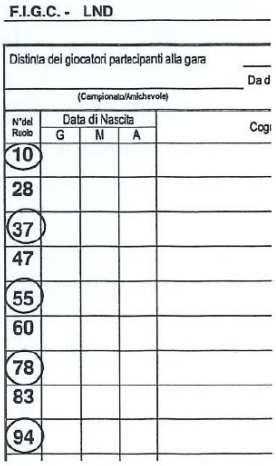

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara

Da d

(Campionato/Amichevole)

N°del Ruolo	Data di Nascita G	M	A	Cogn
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

Elenco post-gara dei calciatori: Sostituiti-Ammoniti-Espulsi

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (consultabile nella sezione moduli sul sito campania.lnd.it), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare inconvenienti (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo.

Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "*giovani*", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Messaggio anti-violenza

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

Ordine pubblico

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), **è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.**

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

Quota dei biglietti riservati alle società ospitate

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata)* ***un quantitativo di biglietti pari almeno al 15% della capienza dello stadio****, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 75 biglietti).* ***Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti.*** Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

Diritti di diffusione radiotelevisiva

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti alla concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.
Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione.

Trasferimento dei calciatori e delle calciatrici

Viene confermato che i calciatori e le calciatrici e i giocatori e le giocatrici già utilizzati/e in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di tesseramenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

Tecnici

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori/Allenatrici che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore/Allenatrice tesserato/a, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore Allenatrice regolarmente iscritto/a nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori/Allenatrici che vengono esonerati/e prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come Allenatore/ Allenatrice di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante

l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.
I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Giurisdizione territoriale dei comitati

Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di "3a Categoria - Under 21", di "3a Categoria – Under 19", di "3a Categoria – Over 30" e di "3a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.
L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

Incassi gare effettuate a cura degli organi federali

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

Adempimenti tecnico – organizzativi obbligatori

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

Sgombero della neve

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni, da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

Time-Out nei campionati dilettantistici – Cooling Break

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

Assistenza medica

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

a) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Campionati 2026/2027 – campi (e gare) a porte chiuse

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2026 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2026/2027:

a) **ogni Società di calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara**; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figurano nella distinta di gara

b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;

3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

È fatto obbligo alle società di far pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: agonistica@pec.Lndcampania.it del Comitato Regionale Campania o all'indirizzo pec della Delegazione Provinciale di riferimento, in caso di gara appartenete a competizione gestita dalla medesima Delegazione, entro e non oltre il venerdì che precede la gara (a porte chiuse), l'elenco dei nominativi, oltre coloro che figureranno nella distinta di gara che potranno accedere alla manifestazione.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Squalifiche campi di gioco – gare in campo neutro

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico)**.

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi di questo Comitato Regionali sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica con pubblicazione sul sito del C.R. Campania.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Richieste di rettifica comunicato ufficiale

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- **per i casi di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:
  - ***14/12/1972 – RIVA Luigi –*** aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: ***nato il 14/12/1972***;
  - ***25/06/1969 – RIVA Luigi –*** aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: ***nato il 25/06/1969***;

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*

- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni

Si rimanda agli **artt. 19**, **20** e **21** e **137** del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

Regola 10, del Regolamento del Giuoco Del Calcio ("L'esito Di Una Gara")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile

Disposizione applicativa dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorché mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Ricorsi/Reclami agli organi di giustizia sportiva

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII **"Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica"** del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di ricorso/reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

Ammende

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ammende per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– Campionato di Eccellenza

- 1ª rinuncia € 500,00
- 2ª rinuncia € 1.000,00
- 3ª rinuncia € 1.500,00

– Campionato di Promozione

- 1ª rinuncia € 300,00
  € 600,00

- 2ª rinuncia € 1.000,00
- 3ª rinuncia

– Campionato di Prima Categoria

- 1ª rinuncia € 150,00
- 2ª rinuncia € 300,00
- 3ª rinuncia € 600,00

– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato Regionale Juniores Under 19 – Campionato Regionale Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

- 1ª rinuncia € 100,00
- 2ª rinuncia € 200,00
- 3ª rinuncia € 400,00

– Attività Amatori

- 1ª rinuncia € 50,00
- 2ª rinuncia € 100,00
- 3ª rinuncia € 200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

Indennizzi di mancato incasso a seguito di rinuncia a gara

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2026/2027, con esclusione dei Campionati non elencati:

- **Eccellenza** **€ 500,00**
- **Promozione** **€ 300,00**
- **Prima categoria** **€ 150,00**
- **Seconda categoria** **€ 80,00**
- **Terza categoria** **€ 60,00**

Richieste commissari di campo

-**COMMISSARIO DI CAMPO** **€ 100,00**
-**COMMISSARIO DI CAMPO VIAGGIANTE** **€ 150,00**

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento. Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

Richieste minuto di raccoglimento/lutto al braccio

Si rammenta alle Società che la richiesta per minuto di raccoglimento/lutto al braccio deve essere formalizzata con apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del C.R. Campania, nella sezione modulistica e compilato in ogni sua parte. Tale richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Tutela degli ufficiali di gara

Art. 65 N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Custodia autovetture degli ufficiali di gara

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare;
- prima della gara e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una "DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO":

    1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.
    2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.
Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante. Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni**.

Danni agli spogliatoi e/o impianto

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara,** in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara e agli eventuali commissari di campo, se presenti che verificheranno lo stato dei luoghi e ne faranno menzione all'interno del rispettivo referto e ne daranno tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

Rimandi normativi

Per tutto quanto non riportato sul presente C. U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2026 e alle disposizioni oggetto di comunicazione ufficiale e delle norme regolamentari vigenti.

Rapporti con la Delegazione Provinciale

Si ricorda alle Società che gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

MARTEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 **GIOVEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00**

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici. **È fatta salva, la possibilità di appuntamento con il Delegato o il Segretario in altri giorni ed orari.**

Indirizzi e-mail:

Delegazione

del.avellino@Lnd.it del.avellino@pec.Lndcampania.it

Giustizia Sportiva

gst.avellino@pec.Lndcampania.it

Pubblicato in Avellino il 22 ottobre 2026.

Il Segretario
Fernando Guerriero

Il Presidente
Antonio Ferola